



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8760 del 2016, proposto da (omissis), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al Piazzale Clodio n. 18;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

(omissis), non costituiti in giudizio;

(omissis), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Galoppi, Paolo Bonetti, Giovanni Govi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Galoppi in Roma, via Sistina n. 42;

(omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Stefano D'Acunti, Andrea Reggio D'Acì, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n.2;

(omissis), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Clarizia, Stefano D'Acunti, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n.2;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV n. 1447 del 13 aprile 2016, resa tra le parti, con cui, riuniti gli appelli iscritti n.r. 4659/2015 e n.r. 4730/2015, sono stati accolti in parte gli appelli principali e respinto l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, del 28 aprile 2015, n. 6095, sono stati accolti in parte più limitata i primi motivi aggiunti proposti in primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione, confermando per il resto la predetta sentenza

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Carmine Medici per i ricorrenti in revocazione, gli avv.ti Giovanni Govi, Angelo Clarizia, Andrea Reggio D'Acì, per sé e per l'avv. Stefano D'Acunti, per le rispettive parti private difese e l'avvocato dello Stato Pio Marrone per l'Agenzia delle Dogane;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Con atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato il 4 novembre 2016 e depositato il 18 novembre 2016, (omissis) hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza della Sezione n. 1447 del 13 aprile 2016.

1.1) Giova premettere che:

- (omissis) hanno partecipato al concorso pubblico per esami per la copertura di sessantanove posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), indetto con decreto direttoriale n. 143612 R.U. del 16 dicembre 2011, non risultando inclusi nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per non aver riportato all'esito della correzione delle due prove scritte un punteggio pari almeno a 70/100;

- con ricorso in primo grado n.r. 9045/2014, integrato con motivi aggiunti, gli interessati hanno impugnato l'elenco dei candidati ammessi e esclusi alla prova orale, nonché gli atti e verbali della commissione esaminatrice, sia relativi alla predeterminazione e sorteggio delle prove scritte che alla loro correzione;

1.2) Con sentenza n. 6095 del 28 aprile 2015, il T.A.R. per il Lazio ha:

- respinto le eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dai controinteressati costituiti (dopo aver dato atto dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi alla prova orale);

- rigettato le censure di cui al ricorso introduttivo concernenti l'individuazione della traccia delle due prove scritte -con correlato dedotto sviamento-, il divieto di consultazione dei testi di contratti collettivi di lavoro e l'incompatibilità di uno dei tre membri della commissione esaminatrice;

- escluso la sospensione del giudizio in relazione alla proposizione di querela di falso proposta dagli interessati avverso i verbali della commissione esaminatrice dal n. 12 al n. 30 relativi alle operazioni di correzione compiuti nell'arco temporale dal 29 luglio 2013 al 9 maggio 2014, ritenendo la controversia definibile a prescindere dalla pronuncia sull'incidente processuale;

- accolto le censure dedotte con i motivi aggiunti imperniate sulla violazione del principio di collegialità nella correzione degli elaborati, come desumibile dal verbale n. 31 del 22/23 maggio 2014, ritenendo che "...sia sufficiente quanto

affermato dal Commissione esaminatrice al punto 5 del verbale n. 31 per pervenire alle seguenti conclusioni: A) con riferimento ai casi nei quali il “filtro” monocratico ha comportato una valutazione palesemente insufficiente (fino a 40/100), l’attribuzione collegiale dei voti, risultante dai fogli in formato excel allegati ai verbali giornalieri dal n. 12 al n. 30, non è stata preceduta da una lettura collegiale degli elaborati da parte di tutti i componenti della Commissione;

B) in questi casi i commissari hanno espresso il proprio voto personale (riportato nei fogli in formato excel allegati ai suddetti verbali giornalieri) su indicazione del componente della commissione incaricato della «prima lettura di ogni elaborato».

Risulta, quindi, evidente la lesione del principio di collegialità”;

- dichiarato improcedibili per carenza di interesse le ulteriori censure contenute nei motivi aggiunti finalizzate “...ad invalidare integralmente tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte”;

- considerato necessario “...procedere alla rinnovazione integrale della fase di correzione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte, a cura di una nuova Commissione esaminatrice, che avrà cura di prevedere modalità operative tali da garantire l’anonimato delle prove scritte. A tal riguardo il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere la tesi, sostenuta dalla Difesa erariale e dagli intervenienti ad opponendum, secondo la quale, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, sarebbe possibile salvaguardare la posizione dei candidati per i quali sia pacifico che la correzione di entrambi gli elaborati è stata effettuata collegialmente dalla Commissione...

(considerando che) ... nel caso in esame la soluzione delle [della - NdR] rinnovazione integrale - a cura di una nuova Commissione esaminatrice - della fase di correzione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte si imponga perché: A) i componenti della Commissione non hanno dato prova di affidabilità nell’esecuzione dei compiti ad essi affidati e, comunque, per effetto della proposizione della querela di falso attualmente versano in una condizione di incompatibilità sopravvenuta; B) occorre comunque garantire l’unicità e contestualità delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte”.

1.3) Con distinti appelli (rispettivamente n.r. 4659/2015 e n.r. 4730/2015), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i controinteressati già costituiti nel giudizio dinanzi al T.A.R. hanno impugnato la predetta sentenza, impugnata altresì in via incidentale dagli appellati in relazione ai motivi rigettati o dichiarati improcedibili per carenza d’interesse.

1.4) Con sentenza n. 1447 del 13 aprile 2016 la Sezione, previa riunione dei due appelli, li ha accolti in parte, rigettando l’appello incidentale, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, del 28

aprile 2015, n. 6095, ha accolto in parte più limitata i primi motivi aggiunti proposti in primo grado.

1.4.1) Quanto agli appelli principali riuniti:

- sono state rigettate le riproposte eccezioni pregiudiziali relative alla pretesa inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso in primo grado;
- è stato ritenuto indivisibile l'assunto degli appellanti principali in ordine alla rivendicata "collegialità" della correzione, rilevando peraltro come:
 - i paventati rischi di disomogeneità delle valutazioni in sede di rinnovazione, qualora si faccia luogo a ricorrezione per i soli candidati per cui sia mancata la correzione collegiale, *"...siano evitabili, e l'interesse pubblico possa ricevere una miglior tutela compatibilmente con la più idonea definizione del più generale assetto degli interessi in gioco, attraverso una riforma parziale della sentenza impugnata che, in accoglimento dei motivi in esame, non si limiti a circoscrivere l'annullamento alle sole correzioni che siano state effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto, ma statuisca anche nel senso che la rinnovazione delle operazioni di correzione de quibus sia compiuta dalla medesima Commissione esaminatrice che ha finora operato, e non da una nuova Commissione"*;
 - *"...la necessità che, in seguito all'annullamento giurisdizionale delle operazioni di correzione in una procedura concorsuale, la rinnovazione delle correzioni medesime sia compiuta da una Commissione "fisicamente" diversa da quella che ha in precedenza operato non costituisce un portato indefettibile della decisione di annullamento, ma piuttosto un effetto conformativo rimesso alle determinazioni del giudice in ragione della più efficace ottemperanza delle statuizioni giudiziali con particolare riferimento all'esigenze di assicurare pure in tale fase la par condicio fra i candidati e il rispetto dei principi di segretezza e anonimità delle prove d'esame"*;
 - *"...nel caso di specie -al di là dei giudizi negativi espressi dal primo giudice in ordine all'affidabilità e adeguatezza della Commissione, che palesemente fuoriescono dallo stretto ambito del sindacato giurisdizionale- non sussistono esigenze tali da imporre quale effetto ineluttabile dell'annullamento il subentro di una Commissione avente composizione diversa rispetto a quella che ha fin qui operato, e ciò per un duplice ordine di motivi:*
 - *per il gran numero (525) dei candidati interessati dalla prospettata rinnovazione delle correzioni, già di per sé tale da far escludere che, una volta risigillati e resi anonimi i relativi elaborati, la Commissione possa essere influenzata dalla eventuale "memoria" delle correzioni precedentemente effettuate;*
 - *per il fatto, davvero dirimente, che nel caso che qui occupa il vizio che ha indotto l'annullamento si è sostanziato proprio nell'omesso esame di una pluralità di elaborati da parte della Commissione nel suo complesso, di tal che per la stragrande maggioranza delle prove può escludersi a priori che possa*

sussistere in capo ai commissari un “pregiudizio” riveniente da una precedente (e, come si è visto, quasi sempre inesistente) lettura e correzione delle prove stesse”;

-- in definitiva poiché “... effettivamente non risulta contestato né contestabile che per un certo numero di candidati, sia pure minoritario, vi sia stato il pieno rispetto del principio di collegialità, essendosi proceduto nell’ambito del procedimento più sopra descritto al punto d) alla lettura collegiale delle prove per avere le stesse, all’esito dell’esame da parte del singolo commissario delegato, riportato un punteggio superiore alla soglia di 40/100, possono trovare accoglimento i motivi subordinati d’appello principale, con l’effetto di limitare gli effetti dell’annullamento ai soli 525 candidati risultati inidonei all’esito di valutazione illegittima (per le ragioni sopra precisate), per i quali – anche in tale aspetto dovendo riformarsi le statuizioni di primo grado – la rinnovazione delle correzioni dovrà essere”.

1.4.2) Quanto all’appello incidentale:

sono state rigettate le censure relative alla dichiarata improcedibilità delle censure relative alla dedotta “...illegittimità -se non, addirittura, la radicale nullità- per omessa verbalizzazione di fasi essenziali dell’attività della Commissione medesima (e, segnatamente, della correzione del secondo elaborato di quelli fra i primi 221 per i quali l’esame era stato omesso...”, con la correlata istanza di sospensione del giudizio amministrativo sino alla definizione dell’incidente di falso proposto in sede civile, osservandosi (capo 9.1.1. della sentenza) che “... dalla documentazione in atti -e, in particolare, dalla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 agosto 2014, riassuntiva degli esiti della vicenda amministrativa in vista del primo grado del giudizio (all. nr. 8 al ricorso di primo grado, riprodotto dagli appellati in coda alla memoria difensiva depositata in grado di appello il 26 giugno 2015) – emerge che nessuno degli odierni appellanti incidentali risulta direttamente e specificamente pregiudicato del modus procedendi di cui ai suindicati punti b) e c), avendo tutti riportato punteggi di insufficienza inferiori a 40/100. Di conseguenza, per tutti costoro la correzione è avvenuta con la violazione del principio della collegialità già stigmatizzata al punto 7 che precede (e, cioè, attraverso il previo “filtro monocratico” di cui al più volte citato punto d), e pertanto se ne impone in ogni caso la rinnovazione con le modalità che si sono precisate; di modo che alcuna utilità ulteriore essi potrebbero ritrarre né dalla sospensione del giudizio (che avrebbe il solo effetto di ritardare nel tempo la nuova correzione) né tanto meno dall’accoglimento della censura de qua (atteso che il travolgimento di ulteriori posizioni nell’ambito del concorso che qui occupa è manifestamente estraneo al “bene della vita” auspicato dagli istanti)”;

sono state rigettate le riproposte censure di primo grado relative all’individuazione della traccia delle due prove scritte, con correlato dedotto

sviamento, al divieto di consultazione dei testi di contratti collettivi e all'incompatibilità di uno dei tre membri della commissione esaminatrice, osservandosi, tra l'altro, per quanto qui rileva, che (capo 10.2 della sentenza) *"...nel caso che qui occupa da parte odierna appellante incidentale, più che la sussistenza di siffatti vizi, si assume che le tracce sarebbero state deliberatamente predisposte in modo tale da favorire determinati candidati a scapito di altri, in ciò riposando l'ipotizzata lesione della par condicio. È del tutto evidente che un tale assunto, per la sua indubbia gravità (astrattamente suscettibile anche di implicazioni di natura penale, delle quali però non è traccia agli atti del presente giudizio), avrebbe necessitato dell'indicazione quanto meno di elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti: ciò che non risulta avvenuto, essendosi gli istanti limitati ad allegazioni suggestive e per lo più congetturali, ma non tali da raggiungere neanche la soglia di una delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere"*.

1.5) Con il ricorso per revocazione, dopo ampia illustrazione dei contenuti del ricorso, motivi aggiunti e sentenza di primo grado e della sentenza di appello (paragrafi da 1 a 16), e dopo aver richiamato la proposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di un'istanza di correzione di errore materiale, relativo al numero dei candidati (549 anziché 525), i cui elaborati andavano sottoposti a ricorrezione, nonché di ricorso per chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza, si è evidenziato come essi siano venuti *"...a conoscenza, attraverso gli organi di stampa, di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli..."* del capo della segreteria del Direttore dell'Agenzia e di un dirigente generale componente della commissione di concorso, e che uno degli indagati aveva poi loro *"fatto pervenire"* il decreto di perquisizione locale e su sistemi informativi emesso dalla predetta autorità giudiziaria in data 16 settembre 2016 *"...nell'ambito del procedimento penale n. 16/31710 R.G. notizie di reato/Mod. 21, in cui sono descritte le ipotesi di reato per i quali si procede..."* a carico dei predetti e di altri soggetti (ivi inclusi alcuni candidati partecipanti al concorso).

I motivi del ricorso sono così articolati:

1) *Revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 13 aprile 2016 n. 1447, in relazione all'art. 395 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3. 51 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità e disparità di trattamento - Violazione e falsa applicazione della par condicio dei candidati - Disparità di trattamento - Eccesso di potere*

La sentenza revocanda ha escluso la fondatezza della censura rilevando, al capo 10.2, che *"...nel caso che qui occupa da parte odierna appellante incidentale, più che la sussistenza di siffatti vizi, si assume che le tracce sarebbero state deliberatamente predisposte in modo tale da favorire determinati candidati a scapito di altri, in ciò riposando l'ipotizzata lesione della par condicio. È del*

tutto evidente che un tale assunto, per la sua indubbia gravità (astrattamente suscettibile anche di implicazioni di natura penale, delle quali però non è traccia agli atti del presente giudizio), avrebbe necessitato dell'indicazione quanto meno di elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti: ciò che non risulta avvenuto, essendosi gli istanti limitati ad allegazioni suggestive e per lo più congetturali, ma non tali da raggiungere neanche la soglia di una delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere”.

Orbene quegli “*ulteriori elementi esterni di riscontro*” e quegli “*elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti*” non erano nella disponibilità degli interessati e “*...sono, invece, di recente emersi nell'ambito di un'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un componente della Commissione esaminatrice e di taluni funzionari e partecipanti alla [al - NdR] concorso per il reclutamento di 69 dirigenti*”, in relazione alla predisposizione da parte del dirigente componente della commissione indagato delle tracce delle prove scritte “*...tra le tematiche trattate in corsi di formazione destinati esclusivamente ad alcuni dei candidati interni previamente comunicando... (al capo della segreteria del direttore, parimenti indagato)... il contenuto delle tracce tra le quali sarebbero state individuate quelle oggetto di prova scritta*”, nonché alla predisposizione (da parte del suddetto capo della segreteria in concorso con altro funzionario) di “*... fotocopie di testi di Gazzette Ufficiali e Regolamenti CEE, opportunamente manipolati in guisa tale da apparire come fotocopie di atti ufficiali ma, in realtà, contenenti gli elaborati precompilati delle tracce poi oggetto di prova scritta e consegnando tali testi manipolati, o facendoli consegnare, ai candidati di cui si voleva assicurare l'esito positivo della prova*”, essi pure individuati e sottoposti a indagine preliminare.

Tali circostanze peraltro rilevano, sub specie di errore di fatto revocatorio, anche con riferimento ai rilievi svolti nel capo 10.2.3 della sentenza (concernente l'avvenuta estrazione di quelle tracce mediante sorteggio da altre “*...in relazione alla cui formazione non sono stati allegati profili di illegittimità*”, poiché “*...quand'anche il sorteggio delle tracce fosse avvenuto in maniera del tutto regolare, le precedenti attività che avrebbero posto in essere (i tre funzionari pubblici indagati, ivi compreso il componente della commissione)... sarebbero state tali da vanificare del tutto la funzione stessa del sorteggio*”.

In definitiva “*...attesa la “decisività” degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ove questi fossero stati conosciuti dagli originari ricorrenti ed allegati e dedotti a fondamento del ricorso, la decisione, sia in primo grado che in grado di appello, sarebbe stata del tutto diversa...*”, e qualora tali fatti all'esito del giudizio penale fossero accertati, essi determinerebbero la reiezione degli appelli principali a suo tempo accolti in parte “*...dal momento che, per l'«oggettiva gravità» dei fatti contestati (allo*

stato, a carico di uno dei suoi componenti, che, violando il segreto d'ufficio, avrebbe anche divulgato a terzi, funzionari partecipanti al concorso, le tracce delle prove d'esame) l'operato della Commissione assumerebbe una connotazione di così macroscopica illegittimità (ed illiceità) «da evidenziarne una più generale inaffidabilità o inadeguatezza», come aveva ritenuto il giudice di prime cure”.

2) *Revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 13 aprile 2016 n. 1447, in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 1 del d.P.R. n. 487/1994 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012 - Violazione e falsa applicazione del P.T.P.C. 2013-2015 - Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza delle operazioni della commissione - Omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione degli elaborati - Modificazione di contenuti essenziali dei verbali delle sedute giornaliera della commissione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990 e s.m.i. - Nullità dei verbali e delle operazioni di valutazione delle prove scritte - Eccesso di potere - Sviamento e dei principi di imparzialità e disparità di trattamento - Violazione e falsa applicazione della par condicio dei candidati - Disparità di trattamento - Eccesso di potere*

La sentenza è incorsa in ulteriore e distinto errore di fatto revocatorio, laddove ha sostenuto al capo 9.1 che “... dalla documentazione in atti -e, in particolare, dalla nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 agosto 2014, riassuntiva degli esiti della vicenda amministrativa in vista del primo grado del giudizio (all. nr. 8 al ricorso di primo grado, riprodotto dagli appellati in coda alla memoria difensiva depositata in grado di appello il 26 giugno 2015) - emerge che nessuno degli odierni appellanti incidentali risulta direttamente e specificamente pregiudicato del *modus procedendi* di cui ai suindicati punti b) e c), avendo tutti riportato punteggi di insufficienza inferiori a 40/100. Di conseguenza, per tutti costoro la correzione è avvenuta con la violazione del principio della collegialità già stigmatizzata al punto 7 che precede (e, cioè, attraverso il previo “filtro monocratico” di cui al più volte citato punto d), e pertanto se ne impone in ogni caso la rinnovazione con le modalità che si sono precisate...”.

E ciò perché “...come emerge dall'elenco in formato excel allegato al verbale n. 31 del 22-23 maggio 2014, recante “abbinamento nomi con voti elaborati”, due degli appellanti incidentali, la dott.ssa Claudia Giacchetti e il dott. Salvatore Tito, rientravano tra i primi 221 candidati, per i quali, come dichiarato dalla Commissione esaminatrice al punto 2) dello stesso verbale n. 31, la valutazione aveva riguardato il solo primo elaborato, per giunta sottoposto al filtro monocratico di cui al successivo punto 5). Infatti, la dott.ssa Giacchetti, che risulta essere il candidato n. 124, aveva riportato per il primo

elaborato un voto pari a 23, mentre il dott. Tito, che risulta essere il candidato n. 165, ha riportato per il primo elaborato un voto pari a 17, cosicché, poiché entrambi avevano riportato alla prima prova una valutazione non superiore a 40/100, attribuita monocraticamente da un solo non individuato componente della Commissione esaminatrice, per entrambi non si era proceduto alla valutazione del secondo elaborato secondo quanto dichiarato al punto 2) del verbale n. 31 del 22-23 maggio 2014.

Cosicché sia per la dott.ssa (omissis) che per il dott. (omissis) la seconda prova è stata esaminata in un secondo momento (riportando, rispettivamente, un punteggio pari a 30 e a 32), come dichiarato dalla Commissione al punto 3) del verbale n. 31, senza però che risulti in quale seduta e da chi le relative prove siano state esaminate e corrette, tanto da far supporre che vi sia stata una sorta di integrazione ex post delle schede valutative allegate ai precedenti verbali. Ciò posto, per i predetti appellanti incidentali non solo risulta violato il principio di collegialità ma risulta anche omessa la verbalizzazione delle operazioni di valutazione dei loro secondi elaborati, per cui l'affermazione secondo cui «nessuno degli odierni appellanti incidentali risulta direttamente e specificamente pregiudicato del modus procedendi di cui ai suindicati punti b) e c)» (del punto 6.1. della sentenza), in cui sono richiamati i contenuti del verbale n. 31 del 22-23 maggio 2014, risulta essere affetta da errore revocatorio”.

1.6) Nel giudizio si sono costituite l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le parti private di cui in epigrafe, che con rilievi consimili hanno dedotto a loro volta l’inammissibilità del ricorso per revocazione perché:

- a) quanto al primo preteso errore revocatorio sub art. 395 n. 3) c.p.c. non si è in presenza di “prove” preesistenti successivamente scoperte, trattandosi di circostanze relative a mera attività d’indagine preliminare successiva;
- b) quanto al preteso errore revocatorio sub art.395 n. 4), vi è stata esplicita pronuncia in sentenza in ordine al punto (ossia alla circostanza del carente interesse alla doglianza relativa alla mancata verbalizzazione della valutazione collegiale degli elaborati dal n. 1 al 221, poiché in ogni caso essendovi stato il c.d. illegittimo filtro monocratico deve comunque provvedersi alla rinnovazione della correzione).

1.7) Previo accoglimento dell’istanza cautelare Con ordinanza collegiale istruttoria n. 970 del 15 febbraio 2018 sono stati chiesti chiarimenti documentati al fine di accertare se, anche a seguito dell’avvio del procedimento penale n. 16/31710 R.G., sia intervenuta l’adozione di misure interdittive o di altra natura che precludano a tutti o a parte dei membri della commissione di concorso l’attuale esercizio delle relative funzioni, o se comunque siano sopravvenuti altri atti o fatti (es. dimissioni) che parimenti precludano a tutti o a parte dei membri della commissione di concorso l’attuale esercizio delle relative funzioni.

1.8) Con nota del 18 aprile 2018, depositata il 23 aprile 2018, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha comunicato *“l’assenza di provvedimenti dell’Agenzia o di iniziative assunte dai componenti della commissione esaminatrice che precludano a essa lo svolgimento delle proprie funzioni. Né si è a conoscenza di misure interdittive o di altra natura che precludano a tutti o a parte dei membri della commissione di concorso l’attuale esercizio delle relative funzioni”*.

1.9) Con memoria difensiva depositata l’11 gennaio 2018 i ricorrenti in revocazione, a seguito del deposito della documentazione conseguente all’attività di acquisizione disposta nell’ambito delle indagini preliminari, hanno dedotto che:

“...dall’esame della predetta documentazione, già integralmente prodotta agli atti del giudizio in data 21/12/2017, è risultato che, eseguite le perquisizioni disposte con decreto emesso dalla Procura della Repubblica in data 19 settembre 2016, e disposto il sequestro del materiale informatico, da quest’ultimo sono stati estratti ed analizzati, anche attraverso indagini peritali, documenti informatici formati in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, quando è stato celebrato il concorso, per la descrizione analitica dei cui contenuti e per le valutazioni in ordine alla rilevanza investigativa si rinvia, in particolare, alle annotazioni dei C.C. del 7 marzo 2017 e del 16 novembre 2017. Anche in questa sede, è sufficiente rilevare che, come si legge nell’annotazione del 7 marzo 2017, sulla base del materiale informatico reperito in sede di perquisizione e sequestro ed ivi riprodotto ed analiticamente descritto, «(...) prima che si riunisse la commissione d’esame era a conoscenza delle possibili tracce nonostante nei verbali della Commissione [in nota 14: «vedasi allegati denominati “verbale n 8” e “verbale n. 10 e 11”: n.d.r.] si dà atto che le tracce sono state formulate dai Commissari la mattina stessa in cui sono svolte le prove d’esame» (v. pag. 15). Nell’annotazione del 16 novembre 2017, si legge che «ad ulteriore dimostrazione che le tracce erano conosciute già prima dell’esame e che, a monte vi fosse un accordo ben preciso, con una strategia condivisa diretta all’introduzione di testi non autorizzati, interviene anche il ritrovamento di altri due file all’interno del materiale informatico sequestrato a (...) [formati in data 8/7/2013: n.d.r.]. Nei due files [in nota 5: «vedasi all.to 2»: n.d.r.] sono contenute le “mappe esplicative” necessarie al rintraccio della documentazione necessaria alla realizzazione degli elaborati concorsuali [segue analitica descrizione: n.d.r.]» (v. pagg. 7 ss); «la destinazione illecita di tali indici, creati per essere occultati all’interno di documenti cartacei contraffatti, si desume anche dall’utilizzo di un carattere di piccole dimensioni (9 – 9,5) [seguono le immagini: n.d.r.]» (v. pagg. 11 ss.). Individuata la paternità delle tracce, attribuendole di volta in volta ai componenti della Commissione esaminatrice, attraverso l’escussione degli stessi (...) e della segretaria (...) (v. pagg. 13 ss.), e ricostruite le modalità

seguite (con la partecipazione di ...) nell'individuazione delle tracce da inserire nelle buste per i(l-n.d.r.) successivo sorteggio, (v. pagg. 20 ss.), i C.C. hanno riscontrato che «gli argomenti delle predette tracce, sorteggiate e quindi scelte, risultano essere inseriti nei documenti contraffatti realizzati con i file rinvenuti nella disponibilità del (...). Per individuarne con facilità la collocazione e la paternità, si è proceduto quindi nell'elaborazione dei due seguenti specchi esplicativi...» (v. pagg. 23 ss.) Nella predetta documentazione, integralmente prodotta nel presente giudizio in data 21/12/2017, prot. n. 2017075328, formata da materiale informatico (files) reperito all'esito delle perquisizioni eseguite sulla base del decreto del 19 settembre 2016, si rinvencono, quindi, quei «documenti decisivi» di cui all'art. 395, n. 3), c.p.c., su cui si fonda il primo motivo di revocazione, per cui proprio non si comprende su quale base si fondino le eccezioni di tardività e/o inammissibilità prospettate dalle controparti, tanto più che quel materiale informatico è stato formato in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, quando è stato celebrato il concorso, e, quindi, formati in epoca antecedente all'espletamento delle operazioni concorsuali impugnate in primo grado”.

1.10) Con la suddetta memoria difensiva, i ricorrenti in revocazione hanno, dunque, sostenuto che, a seguito dell'attività d'indagine strettamente conseguente al decreto di perquisizione, sono stati rinvenuti documenti informatici formati prima dello svolgimento delle prove scritte del concorso, e comunque prima dei provvedimenti a suo tempo impugnati e della sentenza di primo grado, che integrerebbero la fattispecie revocatoria di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. A fronte della evocazione della valenza di tali documenti come decisivi e non producibili in giudizio in epoca anteriore in quanto, ancorché già formati, non conosciuti né conoscibili, il Collegio ha ritenuto di dover proporre alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., il tema della ritualità, e quindi ammissibilità di tali deduzioni, in quanto proposte con memoria depositata, anziché con atto notificato. Pertanto con ordinanza collegiale le parti sono state invitate a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio.

1.11) Con memoria depositata il 28 settembre 2018, i ricorrenti in revocazione sostengono sul punto specifico che:

- *“la memoria depositata in data 11/1/2018 (prot. n. 2018002263) è una “memoria di replica”, prodotta allo scopo di replicare alle eccezioni pregiudiziali proposte con “memoria unica”, depositata in data 29/12/2017, sia nel giudizio di revocazione (n. R.G. 8760/16) che nel giudizio di opposizione (n. R.G. 1429/17). Trattandosi di repliche, come stabilisce l'art. 73, co. 1, c.p.a., la relativa memoria doveva essere depositata 20 gg. liberi prima dell'udienza, che, nella specie, era stata fissata per il giorno 1°/2/2018; com'è noto, l'art. 73 ult. cit. non prevede alcuna notifica della memoria di replica né delle memorie difensive in generale”;* - *“Il testo estrapolato dalla memoria depositata in data 11/1/2018 e riprodotto nel corpo dell'ordinanza del*

16 agosto 2018, n. 4952, costituisce parte del § 2.1. della predetta memoria di replica, in cui i ricorrenti contestavano la fondatezza delle eccezioni sollevate dalle controparti... Ciò posto, appare evidente che il testo, costituendo parte del § 2.1. della memoria depositata in data 11/1/2018 e riprodotto nel corpo dell'ordinanza del 16 agosto 2018, n. 4952, non ha comportato alcun modificazione, in senso ampliativo, del thema decidendum che forma oggetto del giudizio per revocazione, così come delimitato con il primo motivo (anch'esso riportato nella predetta ordinanza), per cui, trattandosi di allegazioni a supporto di deduzioni difensive proposte dai ricorrenti allo scopo di replicare alle eccezioni pregiudiziali proposte ex adverso nella "memoria unica" del 29/12/2017, la memoria non doveva essere notificata alle controparti ma solo depositata nei termini di cui all'art. 73, co 1, c.p.a." L' Agenzia delle dogane, con memoria depositata il 1° ottobre 2018, a sua volta, ribadite le eccezioni pregiudiziali già formulate, osserva che:

- " l'avversa memoria dell'11 gennaio 2018 per dimostrare l'esistenza del vizio revocatorio indica - come si legge nella citata ordinanza - "documenti informatici formati prima dello svolgimento delle prove scritte del concorso, e comunque prima dei provvedimenti a suo tempo impugnati e della sentenza di primo grado, che integrerebbero la fattispecie revocatoria di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c.". Documenti che tuttavia non sono quelli indicati nell'originario ricorso per revocazione. Del resto, non sarebbe potuto essere diversamente atteso che la predetta documentazione informatica al momento dell'instaurazione del presente giudizio per revocazione non era stata, per così dire, "trovata" ovvero scoperta";

- "In disparte la valenza probatoria ai fini della pretesa sussistenza del vizio revocatorio della predetta documentazione informatica (non acquisita evidentemente in originale nel presente giudizio bensì attraverso il deposito di documenti riprodotti su supporto cartaceo composti, allegati inclusi, da alcune migliaia di pagine, di cui controparte non indica neppure quali di essi costituirebbe la copia in formato analogico degli originali documenti informatici), i superiori rilievi dimostrano che controparte oggi invoca la revocazione della sentenza n. 1447/2016, in forza di documenti diversi da quello originariamente posto a fondamento dell'impugnazione"

- "Si tratta, dunque, di un inammissibile mutamento del thema probandum e del thema decidendum, che si tenta di introdurre con la ridetta memoria dell'11 gennaio 2018, rispetto alla questione posta, al vizio revocatorio suscitato, nell'originario ricorso Invero, controparte, a fronte della ulteriore scoperta di nuovi documenti diversi da quello su cui è ancorato l'odierno ricorso per revocazione, controparte avrebbe dovuto proporre un nuovo ricorso per revocazione. Nuovi e diversi i documenti, nuovo il vizio revocatorio, certamente in astratto contestabile in sede giurisdizionale, ma unicamente a mezzo di un nuovo ricorso per revocazione (straordinaria)".

Analoghi rilievi hanno svolto i controinteressati costituiti.

1.12) All'udienza pubblica del 15 novembre 2018 il ricorso per revocazione è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) Il ricorso per revocazione è inammissibile con riferimento a entrambe le fattispecie invocate.

2.1) Quanto al secondo motivo con cui viene dedotto errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., lo stesso è inammissibile perché viene argomentato con riferimento alla posizione di due concorrenti (omissis) i quali, come espressamente dichiarato anche nel ricorso per revocazione, hanno conseguito un punteggio inferiore a 40 in entrambe le due rispettive prove scritte (v. pag. 36 ricorso per revocazione) e le cui prove, pertanto, furono tutte oggetto di correzione non collegiale, essendo stato precisato, come da verbale numero 31, che *“laddove fosse stata fatta una valutazione palesemente insufficiente (fino a 40/100) la lettura restava individuale”*.

La questione di fatto se i ricorrenti in parola avessero riportato punteggi inferiori a 40/100 è stata quindi correttamente apprezzata con la sentenza del Consiglio di Stato, che, proprio per tale ragione, avendo ritenuto che tutti gli appellanti incidentali avessero *“riportato punteggi di insufficienza inferiori a 40/100”*, ha annullato la correzione di entrambe le prove scritte di entrambi i suddetti ricorrenti. L'ulteriore questione se, una volta annullata la correzione di tali prove per il rilevato vizio di carenza di collegialità, residuasse o meno un interesse dei ricorrenti anche all'esame dei vizi dedotti in ordine alla verbalizzazione delle operazioni di correzione, costituisce un profilo espressamente esaminato e deciso dalla sentenza oggetto di revocazione e che come tale non può essere utilmente dedotto in sede di revocazione.

In particolare, la censurata espressione della sentenza per cui *“nessuno degli odierni appellanti incidentali risulta direttamente e specificamente pregiudicato dal *modus procedendi* di cui ai suindicati punti b) e c), avendo tutti riportato punteggi di insufficienza inferiori a 40/100”*, vuole appunto esprimere il convincimento del giudice - non sindacabile in sede di revocazione - secondo cui, essendo già da annullarsi le prove dei ricorrenti per vizio di carenza di collegialità, vi è carenza di interesse all'esame di ulteriori censure in ordine al *modus procedendi* della commissione. Infatti, come chiarito esplicitamente nel successivo periodo della sentenza, il giudicante, lungi dal ritenere che le dedotte censure in ordine al *modus procedendi* in parola fossero infondate in fatto rispetto agli appellanti incidentali o da respingere in diritto, ha piuttosto ritenuto che non residuasse un interesse all'esame di tali questioni avendo precisato che *“Di conseguenza, per tutti costoro la correzione è avvenuta con la violazione del principio della collegialità già stigmatizzata al punto 7 che precede (e, cioè, attraverso il previo “filtro monocratico” di cui al più volte citato punto d), e pertanto se ne impone in ogni caso la rinnovazione con le modalità che si sono precisate; di modo che alcuna utilità ulteriore essi*

potrebbero ritrarre né dalla sospensione del giudizio (che avrebbe il solo effetto di ritardare nel tempo la nuova correzione) né tantomeno dall'accoglimento della censura de qua (atteso che il travolgimento di ulteriori posizioni nell'ambito del concorso che qui occupa è manifestamente estraneo al "bene della vita" auspicato dagli istanti)".

2.2) In relazione all'errore revocatorio prospettato con il primo motivo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., deve preliminarmente osservarsi che il documento decisivo che sarebbe stato trovato dopo la sentenza è stato individuato nel ricorso per revocazione nel decreto emesso in data 19 settembre 2016 nell'ambito del procedimento penale n. 16/31710 R.G. notizie di reato/Mod. 21, con cui la procura della Repubblica di Roma ha disposto una perquisizione locale e su sistemi informativi, con contestuale comunicazione ex 369-bis c.p.p. nei confronti di alcuni soggetti indagati. Non può invece farsi riferimento alla ulteriore documentazione prodotta dai ricorrenti in revocazione successivamente alla proposizione del ricorso in quanto, in relazione a tali ulteriori produzioni, non sono stati ritualmente proposti motivi aggiunti o autonomo ricorso per revocazione. È ben vero che tali documenti sono stati formati prima delle prove concorsuali e della sentenza di primo grado; nondimeno prospettandosi essi in senso proprio come *"...documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio..."* conosciuti in epoca successiva alla proposizione del ricorso in primo grado, dell'appello e della sentenza revocanda, la deduzione dei medesimi quali fonti conoscitive idonee a integrare la fattispecie revocatoria doveva avvenire mediante la rituale notificazione di nuovo ricorso per revocazione o almeno di motivi aggiunti al ricorso per revocazione, e non mediante la semplice proposizione con memorie difensive. Al riguardo non possono quindi condividersi le pur suggestive argomentazioni contenute nella memoria depositata in relazione alla evocazione da parte del Collegio della questione di ammissibilità ai sensi dell'art. 73 comma 1 c.p.a. Tanto premesso, con riguardo specifico al decreto di perquisizione, non può omettersi di rilevare che:

- in primo luogo, non si tratta di un documento preesistente alla sentenza revocanda ancorché trovato dopo la sentenza, bensì di un documento formato dopo la data di deposito della sentenza di cui si chiede la revocazione;
- esso attiene a condotte solo in limitata parte sovrapponibili al contenuto della censura di cui al secondo motivo di appello incidentale perché riguardano - oltre ad un fatto effettivamente dedotto con tale motivo (l'aver un componente della commissione selezionato *"le tracce da proporre ai candidati tra le tematiche trattate in corsi di formazione destinati esclusivamente ad alcuni dei candidati interni"*) e ritenuto di per sé non dirimente dalla sentenza in parola con espressa pronuncia sul punto - fatti ulteriori e del tutto diversi da quelli descritti con tale censura (l'aver un commissario comunicato previamente ad altro soggetto *"il contenuto delle tracce tra le quali sarebbero state individuate*

quelle oggetto di prova scritta”; l’avvenuta predisposizione di “*fotocopie di testi di Gazzette Ufficiali e Regolamenti CEE, opportunamente manipolate in guisa tale da apparire come fotocopie di atti ufficiali ma in realtà contenenti gli elaborati precompilati delle tracce poi oggetto di prova scritta*” e l’avvenuta consegna di “*tali testi, o facendoli, consegnare, ai candidati di cui si voleva assicurare l’esito positivo della prova*”; l’avvenuta partecipazione di alcuni candidati “*alla selezione scritta portando seco gli atti manipolati di cui all’alinea precedente e ponendo in essere le condotte di cui al capo che segue*”). In relazione ai potenziali profili di illegittimità della prova concorsuale correlati a tali fatti ulteriori - fatti di cui non si aveva notizia nemmeno in termini ipotetici al tempo della proposizione del ricorso di primo grado e che non sono emersi neppure nel corso dell’intero giudizio amministrativo, essendo stati individuati quale oggetto di indagine penale solo dopo il deposito della sentenza di appello del Consiglio di Stato -, può osservarsi che non erano state proposte né erano obiettivamente proponibili specifiche censure nel ricorso di primo grado né in sede di appello incidentale o di motivi aggiunti, né sono ipotizzabili vizi della sentenza del Consiglio di Stato, che tali censure non è stata chiamata ad esaminare. Né può sostenersi che il riferimento nella sentenza revocanda (capo 10) a una “*pretesa violazione della par condicio fra i candidati*” fosse tale da coprire anche tali profili, perché quella di violazione della *par condicio* è doglianza del tutto generica che fonda differenti motivi di ricorso in relazione a diverse specifiche possibili condotte violative delle regole concorsuali, e gli unici profili dedotti in giudizio con il secondo motivo di appello incidentale - ed esaminati in sentenza ai capi da 10.1 a 10.3- erano rappresentati dall’aver un componente della commissione asseritamente proposto temi tali, per il loro oggetto, da agevolare alcuni candidati per aver essi partecipato ad un corso di formazione o lavorato in determinati uffici e dal non essersi astenuto tale componente che si affermava essere incompatibile. Dalle considerazioni che precedono discende un duplice ordine di conclusioni:

- per un verso, richiamandosi in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia del Consiglio di Stato, deve dichiararsi inammissibile il motivo di revocazione relativo al dedotto vizio di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c., in quanto fondato sul rinvenimento di un documento che non era preesistente al deposito della sentenza passata in giudicato - preesistenza richiesta da un univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche di recente (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14810; Cass. Civ., Sez. Trib., 10 febbraio 2017, n. 3591) -, bensì formato parecchi mesi dopo la data di tale deposito. L’ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell’art. 395 c.p.c. presuppone, infatti, che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, atteso l’uso

dell'espressione «*sono stati trovati*» contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine «*recupero*» adottato nei successivi art. 396 e 398 c.p.c., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione (Cass. Civ., sez. III, 20 febbraio 2015, n. 3362). Si precisa anzi che la giurisprudenza amministrativa richiede che il documento ritrovato fosse preesistente addirittura alla stessa formazione del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado (Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4546).

- pur ritenendosi dirimente il predetto profilo di complessiva e integrale inammissibilità del suddetto motivo di ricorso per revocazione, di per sé autonomamente idoneo a precluderne l'accoglimento, il motivo di ricorso per revocazione è comunque altresì inammissibile -per l'estraneità delle censure rispetto al *thema decidendum* oggetto dell'originario giudizio- nella parte in cui, attraverso l'articolazione di vizi revocatori, introduce per la prima volta nel giudizio censure di illegittimità della prova concorsuale in realtà sostanzialmente nuove, tali dovendosi ritenere tutte le censure fondate su condotte (non ancora oggetto di accertamento nella competente sede giudiziaria penale) violative delle regole concorsuali, che sono emerse solo a seguito dell'indagine penale successiva al deposito della sentenza e che risultano diverse e ulteriori rispetto a quella specificamente posta a fondamento del secondo motivo di appello incidentale e esaminata al capo 10 della sentenza revocanda (ossia tutte le censure ulteriori rispetto a quella con cui si lamentava che un componente della commissione avrebbe selezionato “*le tracce da proporre ai candidati*” in modo tale da favorire, asseritamente, alcuni concorrenti). Le illustrate circostanze hanno, tuttavia, ulteriori implicazioni che vanno esattamente evidenziate. In coerenza con quanto innanzi rilevato, deve, infatti, incidentalmente precisarsi che i profili di potenziale illegittimità della prova correlati a condotte diverse e ulteriori rispetto a quelle specificamente dedotte con il secondo motivo di appello incidentale - proprio perché evidenziati da documenti formati successivamente al deposito della sentenza revocanda, necessariamente estranei alle censure dedotte con l'appello incidentale e tali da fondare potenzialmente autonomi motivi di ricorso, anzitutto in primo grado- non hanno costituito oggetto dell'accertamento compiuto con la sentenza in parola del Consiglio di Stato; in altri termini, si deve escludere che, in prospettiva, tali profili possano ritenersi a qualsiasi effetto coperti dal giudicato. La regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, infatti, si declina nel processo amministrativo di annullamento in termini molto limitati (come precisato da Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058: “*nel giudizio amministrativo di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente, il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai*

vizi dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, essendo in definitiva inapplicabile nella sua piena espansione apodittica, alla giurisdizione di legittimità, il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto ed il deducibile in via di azione o eccezione [...]”); e comunque in ogni caso non si spinge fino a postulare che il giudicato copra anche quei motivi di ricorso che, in quanto correlati a possibili illegittimità dell'atto ignote al tempo del giudizio e conosciute solo in ragione di fatti sopravvenuti, non fossero né dedotte né deducibili dal ricorrente, neppure con motivi aggiunti. **Da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all'amministrazione anche dopo la formazione del giudicato** (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11). **È fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti - così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato -, tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori - previa verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti dell'intervento in autotutela (profilo, questo, che resta impregiudicato perché del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio).**

3.) Il conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

4.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8760 del 2016, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO